

Repertorio n. 1352

CITTÀ DI UGENTO

(Provincia di Lecce)

CONTRATTO DI APPALTO

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO E FRUIZIONE
DI PALAZZO ROVITO, IN UGENTO.**

Importo contratto € 279.076,42 oltre Iva.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilanove** (2009) addì **ventisette** (27) del mese di **ottobre** negli uffici del Comune di Ugento, avanti a me Dott.ssa Marialuisa OLIVIERI, Segretario Comunale titolare della segreteria generale del Comune di Ugento, ed in tale qualità autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi i signori:

a) **Arch. Gabriela MARRELLA**, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, domiciliata per la qualifica funzionale ricoperta presso il comune predetto, la quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua dispiegata qualifica e di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Ugento, cod. fisc. 81003470754, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche Comune;

b) **Sig. NICOLÌ Valentino** nato a Lequile (LE) il 14.02.1960 e residente in Lecce Via R. Di Biccari n. 20, codice fiscale: NCL VNT 60B14 E538U, che interviene in questo atto in qualità di Amministratore Unico della ditta "NICOLÌ S.r.l." con sede in Lequile (LE) via San Pietro in Lama n. 26, Partita IVA 02629020757.

Detti Componenti, della cui identità personale io segretario comunale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 07.04.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei "**lavori di completamento del restauro conservativo e**

fruizione di Palazzo Rovito", redatto dall'Arch. Luigi FRANZA da Ugento,

dell'importo complessivo di Euro 400.000,00, con annesso il relativo Capitolato

Speciale di Appalto e schema di contratto;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 24.07.2009 (Determina a

contrattare) sono state definite le modalità di gara ed è stato approvato il relativo

bando di gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7-bis e dell'art.

57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione mediante il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 3 - comma 37, 54 - comma 1, 55 - comma 5, 81 - comma 1 e 83 del D.Lgs

163/2006 e s.m.i. ed art. 91 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, per un importo a base

d'asta di Euro 310.000,00 Iva esclusa, di cui Euro 304.000,00 per lavori ed Euro

6.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che la spesa complessiva di € 400.000,00 necessaria per la realizzazione dell'opera

è interamente finanziata dalla Regione Puglia con i Fondi POR Puglia 2000/2006 –

Misura 2.1 "*Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento*

dell'offerta e della qualità dei servizi culturali";

- che è stata seguita la procedura prevista dall'art. 11 del Dec.to Leg.vo n.163/2006,

in combinazione con gli artt. 12, 48, e 79;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 09.10.2009, a seguito della

verifica dei requisiti previsti dal bando, sono stati approvati i verbali di gara ed è

avvenuta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'appaltatore, per l'importo

netto di € 273.076,42 oltre ad € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, per un totale

complessivo contrattuale di € 279.076,42;

- che in data 27.10.2009 è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, tra il responsabile

del procedimento e l'appaltatore, il verbale di cantierabilità dei lavori ai

sensi dell'art. 71 – comma 3 – del D.P.R. n.554/1999 dal quale risulta che

permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto ciò premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente

atto, i Componenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Ugento, rappresentato dall'Arch. Gabriela MARRELLA, nella

sua qualità indicata, conferisce alla ditta NICOLÌ Srl che, in persona del Sig. NICOLÌ

Valentino, accetta l'esecuzione dei **“lavori di completamento del restauro**

conservativo e fruizione di Palazzo Rovito” per il prezzo netto di € 273.076,42 per

lavori, oltre ad € 6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e

quindi per complessivi € 279.076,42 (Euro duecentosettantanovemilasettantasei

virgola quarantadue);

ART. 2 – Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole

tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il

provvedimento richiamato nelle premesse e con la piena osservanza delle norme,

condizioni e tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Detto Capitolato

Speciale d'Appalto, sottoscritto dal titolare dell'Impresa appaltatrice a conferma della

presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, è depositato agli atti del

Comune e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se

non materialmente allegato allo stesso. Costituiscono altresì parte integrante del

presente contratto:

- l'offerta per l'esecuzione dei lavori presentata in sede di gara, debitamente firmata

dall'appaltatore;

- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n.145;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari di progetto;

- il piano di sicurezza (PSC) redatto dal progettista.

L'appalto è altresì soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e nell'offerta presentata dall'Impresa.

ART. 3 – Le opere sono appaltate “a misura” ai sensi dell’art. 53 del Dec.to Leg.vo n.163/2006.

ART. 4 – A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, ai sensi dell’ art. 113 del Dec.to Leg.vo n.163/2006, ha costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro 13.954,00 (tredicimilanovecentocinquantaquattro virgola zero) mediante polizza fideiussoria n. 69801 emessa dalla società “ELBA ASSICURAZIONI Spa” in data 01.10.2009 ed ha, altresì, costituito le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 129 del Dec.to Leg.vo n.163/2006, art.103 D.P.R. n.554/99).

ART. 5 – Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l’ultimazione dei lavori verrà applicata a carico dell’Impresa appaltatrice una penale pecuniaria di € 100,00. Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente, ai sensi della normativa vigente, qualora l’impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipenda da cause non imputabili all’appaltatore.

ART. 6 – I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali sui lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all’art. 133 del D.P.R. n. 554/99, agli art. 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici

ART. 7 – Ai sensi dell’art. 45 – comma 1 – del D.P.R. n. 554/99, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R.n.554/99.

ART. 8 - Per quanto concerne il subappalto vale quanto previsto nel C.S.A., nel disciplinare di gara e nell’offerta presentata dall’Impresa. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 9 – I pagamenti da parte dell’Amministrazione Comunale avverranno con riferimento all’art. 83 del Capitolato Speciale d’Appalto ogni qual volta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunge la cifra di € 75.000,00. L’appaltatore accetta sin d’ora di presentare le fatture di liquidazione successivamente alla determina di liquidazione dello stato di avanzamento e successivamente all’effettivo accredito delle somme da parte della Regione Puglia che ha concesso il finanziamento per la realizzazione dell’opera. L’impresa, per gli eventuali ritardi, non potrà pretendere e avanzare richieste per interessi moratori e/o legali o sospensione dei lavori. La rata di saldo sarà corrisposta dopo l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. I pagamenti verranno effettuati presso la competente Tesoreria Comunale. La Revisione prezzi è disciplinata dall’art.133, commi 2 e 3 con la deroga di cui al comma 4 del D. Leg.vo n.163/2006 e s.m.i.. Nella redazione degli atti contabili si precisa che le opere saranno contabilizzate "a misura" come previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativa offerta dell’Impresa. Gli oneri relativi alla sicurezza, dell’importo complessivo di € 6.000,00 e non soggetti a ribasso, saranno contabilizzati in base alla percentuale dei lavori

eseguiti .

ART. 10 – Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati all'art. 85 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 11 – L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 – Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.P.R. n.164 del 7.1.1956. L'Impresa è altresì tenuta ad osservare ed a far osservare ai subappaltatori e cottimisti, tutte le disposizioni in materia di assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

ART. 13 - Al fine di procedere alla stipula del contratto l'ufficio competente ha acquisito il Documento Unico della regolarità Contributiva (DURC) con il quale è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa.

ART. 14 – L'appaltatore sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di costruzione, secondo quanto previsto dal D. Leg.vo n.163/2006 e s.m.i. e dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n.145/2000).

ART. 15 – I modi ed i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati all'art.139 del D.P.R. n.554/99 e all'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n.145/2000).

ART. 16 – L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dal D. Leg.vo n.163/2006, dagli artt. 118 e 119 del D.P.R. n.554/99 e avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate

all'art.122 del D.P.R. n.554/99.

ART. 17 – L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale anche a seguito dell'esito interdittivo dell'informativa antimafia espletate dalle Prefetture - U.T.G..

ART. 18 – L'Ente Appaltante, con una semplice denuncia, si riserva la facoltà di sciogliere il contratto, in qualunque tempo e quale che sia la quantità dei lavori eseguiti, qualora l'Impresa manchi ad una o più clausole contrattuali. In tale ipotesi i lavori, se regolarmente eseguiti ed accettati, saranno contabilizzati e liquidati secondo le percentuali di lavori già eseguiti ed ultimati, mentre per quelli non ancora ultimati o appena iniziati la contabilità avverrà sulla base dell'elenco dei prezzi unitari di contratto al netto del ribasso offerto.

ART. 19 – L'Impresa dichiara di avere preso visione dei luoghi, ove dovranno essere eseguiti i lavori e di avere rilevato, allo stato attuale, l'insussistenza di impedimenti alla buona esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto che possano ritenersi straordinari o al di fuori della normale prevedibilità e di giudicare il prezzo dello stesso remunerativo.

ART. 20 – L'Impresa appaltatrice dichiara di aver preso visione del piano di sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs.vo. n. 81/2008 ed allegato al progetto approvato. Ai sensi della normativa vigente, l'Impresa potrà proporre integrazioni o modificazioni anche in corso d'opera.

ART. 21 – E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di esporre sul cantiere il cartello con l'indicazione dell'Ente committente dei lavori oggetto dell'appalto, dell'importo degli stessi, del progettista, del direttore tecnico, nonché della specificazione che l'opera è finanziata dalla Regione Puglia con i Fondi POR 2000/2006 – Misura 2.1.

ART. 22 – Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto

l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa stessa.

ART. 23 – L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto. Il subappalto non autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

ART. 24 – In caso di inottemperanza degli obblighi testè precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

ART. 25 – Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi anzidetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.

ART. 26 – L’Impresa appaltatrice si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso al Comune di Ugento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

ART. 27 – L’Impresa appaltatrice si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi, o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

ART. 28 – L’Impresa appaltatrice si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a scarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo

di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

ART. 29 – Qualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per la stazione appaltante che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.

ART. 30 – Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, l'Appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n.145 e nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Leg.vo n.163/2006 e s.m.i., al Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.99 n.554, L.R. n.28/2006 e alla L.R. n.13/2001.

ART. 31 – Per eventuali controversie troverà applicazione l'art. 240 del Decreto Leg.vo n.163/2006 e s.m.i.. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Lecce. Non trovano applicazione gli artt. 241, 242 e 243 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 32 – Per tutti gli effetti del presente contratto il titolare dell'Impresa appaltatrice elegge domicilio in Lequile (LE) alla Via San Pietro in Lama n. 26, presso la sede dell'impresa.

ART. 33 – Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi

dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n.131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiesto io segretario comunale ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti e che a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto unitamente con me segretario rogante. Quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia consta di n. 10 facciate scritte per intero e sin qui della undicesima.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Arch. Gabriela MARRELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marialuisa OLIVIERI

Si accettano tutte le condizioni previste dall'art. 1 all'art. 33 ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

L'APPALTATORE